

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1984

Riconoscimento della minoranza linguistica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Senato ripropetta un tema di massima importanza per il popolo sardo, già prospettato al Parlamento della Repubblica dal Consiglio regionale della Sardegna con sua proposta di legge derivata da altra d'iniziativa popolare, per l'introduzione in Sardegna del « bilinguismo perfetto », corredata da 13.650 firme di elettori sardi.

Il Consiglio regionale sardo, con il n. 2602, in data 19 maggio 1981 presentava alla Camera dei deputati la predetta proposta di legge che, all'inizio dell'attuale legislatura, ha riproposto allo stesso ramo del Parlamento.

Il presente disegno di legge vuole riaffermare il diritto della Sardegna di ottenere, dal Parlamento della Repubblica italiana, una legge per il riconoscimento della minoranza linguistica sarda e per la legalizzazione del sistema del bilinguismo, con il fine di risolvere, non solo il problema lin-

guistico, ma anche e soprattutto un antico ed irrisolto problema politico: l'autonomia e l'identità della gente sarda. Che il popolo sardo abbia diritto al riconoscimento, quindi alla tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione repubblicana, quale minoranza linguistica, non pare possa sussistere ulteriore fondato dubbio. I più accreditati linguisti e studiosi (Wagner, Lausberg, Dressler, Coseriu, Terracini, Bottiglioni eccetera) hanno espresso un parere pressoché unanimemente positivo sul fatto che il popolo sardo costituisca minoranza linguistica; così come positivo è il parere delle diverse scuole ed in primo luogo della Sardegna che a suo tempo prese posizione ufficiale con la dichiarazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Cagliari. Nè va taciuto il fatto, ma occorre prenderne atto, che sulla predetta dichiarazione espressero parere favorevole una cinquantina di amministrazioni comunali adottando deliberazioni unanimi e re-

datte, in molti casi, in lingua sarda. Nè va taciuto l'altro fatto relativo alla posizione delle forze politiche, quasi tutte favorevoli alla difesa della lingua sarda ed alla pratica del bilinguismo. Il dibattito, sempre vivo, non pare, attualmente, evidenziare forze politiche e culturali che disconoscano la natura di lingua del sardo e quella di minoranza linguistica della popolazione sarda: la più numerosa minoranza, fra le varie « nazionalità », presente entro lo Stato italiano.

Tutto ciò è riconosciuto, oltre che nell'ambito regionale, anche fuori di esso se pensiamo agli studi del professor Sergio Salvi e, pur con qualche riserva, del professor Tullio De Mauro.

Lo stesso Consiglio regionale lo riconosce nella proposta di legge avanzata al Parlamento.

È anche doveroso non tacere di alcune resistenze che, entro l'ambito regionale, si verificano sul problema linguistico. Ma questi « resistenti » sorreggono la loro contrarietà su ragioni di opportunità e di equilibrio politico più che su fondati elementi scientifici: questo li rende non credibili e li confina in una condizione minoritaria che rende ininfluenza la loro posizione ai fini della risoluzione positiva del problema.

Nè vale, per respingere l'istanza dei sardi, sostenere che il sardo non è lingua ma dialetto o, ancor più paradossalmente, « parlata locale » come affermato il 17 ottobre 1984 dal Ministro per gli affari regionali. Che il sardo non sia un dialetto ma una lingua lo dimostra, soprattutto, il fatto che la sua struttura non dipende da altra lingua ma è dotato di una sua specifica originalità strutturale: pertanto sostenere che il sardo è una « parlata locale » significa non avere chiaro che cosa sia e che cosa non sia una lingua.

Il proponente, quindi, sente il dovere di mettere in guardia gli onorevoli senatori contro il falso luogo comune secondo il quale il sardo, per essere contraddistinto da alcune varianti, non sarebbe, appunto, una lingua. È una osservazione inaccettabile (come ben sanno i sociolinguisti) dal mo-

mento che le naturali varianti lessicali hanno una struttura comune, uguale per tutte. Queste « numerose » varianti, come sostengono gli oppositori per opportunità, si identificano, di fatto, in due varianti fondamentali: quella settentrionale e quella meridionale. Quella meridionale, la più diffusa, è parlata, ormai, dai due terzi della popolazione che raggiunge, nel suo complesso, il 78 per cento dei sardofoni a livello familiare.

Una così alta percentuale di parlanti, onorevoli senatori, dimostra due cose: la prima è quella di trovarci in presenza di una minoranza linguistica dentro lo Stato italiano (minoranza che è maggioranza in sede regionale), l'altra è quella di una popolazione che parla non un idioma locale ma una lingua viva non dipendente da altra.

Non può, quindi, non affermarsi che attraverso una corretta soluzione della questione linguistica verrebbe rispettato il più elementare, ma importante, principio del diritto d'un popolo ad avere il riconoscimento della sua « identità »: negare ai sardi ciò che « vuole » essere concesso ad altre minoranze linguistiche presenti in Italia significherebbe acuire i contrasti, le frustrazioni di un popolo che ha conosciuto sempre, nei secoli, le « ingiustizie della storia ».

Deve, inoltre, dirsi che riconoscere questa identità, questa minoranza linguistica, significa iniziare in Sardegna un « nuovo processo autonomistico »: sarebbe come far fare alla Sardegna un salutare salto di qualità nel modo d'intendere l'autonomia per darle quel carattere, costituzionalmente riconosciuto, di « specialità » che ha perduto, se mai lo ha avuto, nella caduta (dato ormai storicamente accertato) dell'autonomia regionale.

Da quella caduta nasce e si sviluppa nell'Isola il movimento per l'identità che opera un continuo confronto, e vuole operare un continuo confronto, con le altre culture ed in tal senso si muove smettendo coloro i quali accusano i sardi di operare in un processo isolazionistico, di « ritorno alle radici », senza comprendere, invece, che la crescita sociale, culturale, civile si ottiene, e questo vogliono i sardi,

soprattutto con il confronto e da esso si evince l'esistere della « nazione sarda », con ciò intendendo un concetto etnico-culturale diverso da quello di nazione-stato.

Il presente disegno di legge consta di tre articoli e non comporta alcun onere finanziario.

L'articolo 1 stabilisce e riconosce che i sardi costituiscono minoranza linguistica. L'articolo 2 riconosce la parità giuridica della lingua sarda con quella italiana. Con l'articolo 3 si assegna al legislativo regionale il termine di sei mesi perchè, nel pieno

rispetto dell'autonomia di quel legislativo, la Regione fissi tempi e modi per l'attuazione del bilinguismo emanando apposite norme.

Sostanzialmente gli articoli 2 e 3 vengono formulati in modo identico ai corrispondenti articoli 1 e 2 della proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna approvata il 9 aprile 1981.

Da quella proposta, il presente disegno di legge differisce solamente per la richiamata necessità, con l'articolo 1, di riconoscere i sardi quale minoranza linguistica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I sardi costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

### Art. 2.

Nel territorio della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta la parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana. Nel medesimo territorio è istituito il sistema del bilinguismo.

### Art. 3.

I modi ed i tempi per l'attuazione del sistema del bilinguismo nel territorio della regione autonoma della Sardegna saranno fissati da apposite norme, emanate dal Consiglio regionale sardo, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.